



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI SPONSORIZZAZIONI

1. PREMESSA

1.1 Il presente regolamento per la concessione di contributi e sponsorizzazioni (di seguito, il **“Regolamento”**) risponde all’esigenza di disciplinare e coordinare, per tutte le società controllate da Cogeme S.p.a. ed appartenenti al Gruppo Cogeme (di seguito, il **“Gruppo Cogeme”**), l’erogazione di contributi e la concessione di sponsorizzazioni in supporto ad iniziative e manifestazioni, al fine di armonizzare l’attività istituzionale e di relazione con il territorio.

1.2 Il Regolamento è retto dai fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza che connotano, per quanto applicabili, le attività delle società del Gruppo Cogeme.

2. FINALITÀ

2.1 Le società del Gruppo, nell’ambito delle proprie funzioni, possono procedere, secondo quanto previsto nel presente Regolamento:

- a. all’erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, di qualunque genere (**“Contributi/ Erogazioni liberali”**),
- b. alla concessione di sponsorizzazioni (**“Sponsorizzazioni”**) a istituzioni, enti – pubblici e privati – organismi ed associazioni del volontariato per iniziative attività o manifestazioni che non siano in contrasto con le finalità delle società del Gruppo,
- c. alla concessione del patrocinio non oneroso (**“Patrocinio non oneroso”**)

2.2 Per Contributi si intendono contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici, di qualunque genere – ivi compresa la fruizione di servizi delle Società del Gruppo o di beni mobili ed immobili o di impianti di proprietà o nella disponibilità delle stesse – nell’ambito dei settori di intervento di cui al successivo art. 2.4, che non sono strettamente legate ad un ritorno di immagine o ad altra utilità per le società del Gruppo.

2.3 Per Sponsorizzazioni si intendono quelle attività attraverso le quali le Società del Gruppo, con finanziamenti, vantaggi economici, di qualunque genere – ivi compresa la fruizione di servizi delle Società del Gruppo o di beni mobili ed immobili o di impianti di proprietà o nella disponibilità delle stesse – associano la propria immagine o promuovono i propri servizi o le proprie attività nell’ambito di un evento, di una manifestazione o di altre attività che rientrano nei settori di intervento di cui al successivo art. 2.6.

2.4. Per patrocinio non oneroso si intende la simbolica adesione morale ad un’iniziativa ritenuta meritevole di attenzione e apprezzamento per le sue finalità scientifiche, culturali o sociali. Il patrocinio rappresenta quindi la forma più prestigiosa di sostegno che una Società può dare a un’iniziativa che non organizza direttamente. Il patrocinio può essere concesso a iniziative limitate nel tempo, come convegni, conferenze

divulgative e altre manifestazioni con tematiche o obiettivi vicini alla mission societaria. Sono escluse iniziative con diretta finalità di lucro e tutte quelle manifestazioni non ritenute compatibili con i valori e gli obiettivi societari. La concessione del patrocinio non oneroso resta in ogni caso a insindacabile giudizio delle Società e non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative.

2.5 La sponsorizzazione e la concessione del patrocinio non oneroso consente ai richiedenti di inserire nel materiale divulgativo e promozionale dell'evento il nome e il marchio della Società tra gli sponsor o i soggetti patrocinanti. La concessione del marchio societario non implica l'automatica autorizzazione all'utilizzo, che diviene effettivo con la visione ed esplicita autorizzazione del materiale di comunicazione, al fine di valutare il corretto inserimento del marchio.

2.6 In particolare, i settori di intervento sono relativi:

- a. alla realizzazione e/o allo svolgimento di attività e/o eventi compatibili, coerenti e funzionali al perseguimento della "mission aziendale" delle società del Gruppo;
- b. alla realizzazione di progetti aventi ad oggetto iniziative ed attività promosse, patrocinate o realizzate o ad essi collegati dai Comuni azionisti di Cogeme S.p.a. o altri soci delle controllate o comunque appartenenti al territorio gestito da società del Gruppo Cogeme;
- c. alla realizzazione ed allo svolgimento di iniziative e/o attività compatibili con la valorizzazione del contesto territoriale o che perseguano finalità culturali, ricreative, educative del tempo libero o formative.

3. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

3.1 L'istanza per ottenere Contributi o Sponsorizzazioni deve essere formulata per iscritto, in carta semplice, deve specificare l'oggetto e l'importo economico della richiesta, le generalità, la denominazione o la ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita I.V.A. del soggetto istante (di seguito, il "**Proponente**"), l'indicazione se l'iniziativa, l'attività o la manifestazione è assistita, o meno, da contributi di altri Enti pubblici e privati, privilegiando quelli rientranti nelle categorie previste dalla vigente normativa in materia. Per le iniziative, attività o manifestazioni in cui è previsto che il ricavato, in tutto o in parte, venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della beneficenza e l'ammontare delle somme da devolvere. L'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dell'istituzione, dell'ente, dell'organismo o dell'associazione.

3.2 All'istanza deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione che si intende realizzare. Per i Proponenti privati, ha valenza positiva il già ricevuto patrocinio all'iniziativa proposta da parte di un Ente pubblico. I soggetti privati devono inoltre allegare all'istanza il curriculum vitae (in formato europeo – PDF Aperto) del soggetto Proponente, ovvero se persona giuridica, del legale rappresentante del soggetto stesso. Si specifica che i soggetti pubblici non sono soggetti a tale adempimento, attesa la già avvenuta pubblicazione del predetto documento sul sito istituzionale dell'Ente.

3.3 L'istanza deve pervenire alle società del Gruppo Cogeme, i cui indirizzi sono rinvenibili sul sito istituzionale delle società all'attenzione del Presidente, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione inerente all'istanza medesima.

3.4 La società destinataria dell'istanza si riserva di richiedere ulteriore documentazione che riterrà opportuna per l'esame e la valutazione dell'istanza.

3.5 Non sono suscettibili di presa in considerazione le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nel presente Regolamento.

4. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI

4.1 La società destinataria dell'istanza, all'atto di ricezione di ciascuna richiesta, assegna alla stessa un numero di protocollo e la trasmette al competente ufficio deputato ad effettuare un esame preliminare dei contenuti della stessa.

4.2 In seguito il predetto ufficio, sentito il parere del Presidente della società destinataria, sottopone la richiesta al "Comitato Sponsorizzazioni Gruppo Cogeme" (di seguito, il "Comitato Sponsorizzazioni"), organo costituito dal Presidente di Cogeme S.p.a., dal Presidente di Fondazione Cogeme Onlus e dal Presidente di Acque Bresciane S.r.l., che delibera a maggioranza degli intervenuti. I Presidenti possono delegare la partecipazione, in maniera continuativa od occasionalmente, a un loro collaboratore, non necessariamente membro del Consiglio d'Amministrazione. Detto organo si riunisce, senza formale convocazione, di norma una volta al mese, è supportato nelle sue attività dai competenti uffici di Cogeme S.p.a.

Acque Bresciane S.r.l. si riserva, per richieste provenienti da Comuni non azionisti di Cogeme S.p.a. ed appartenenti all'area est del territorio gestito dalla società, di coordinarsi con gli altri propri soci in ordine al procedimento di concessione di contributi e sponsorizzazioni, in aderenza ai principi del presente Regolamento.

4.3 Il Comitato Sponsorizzazioni, a proprio insindacabile giudizio di merito, valuta la coerenza delle istanze pervenute e ne dà informazione alla società destinataria dell'istanza. Nella valutazione dell'istanza il Comitato Sponsorizzazioni tiene conto in particolare della rispondenza della stessa ai criteri ed ai contenuti di cui al presente Regolamento, del relativo oggetto, delle finalità dell'iniziativa, dell'eventuale assegnazione di contributi già accordata al medesimo soggetto richiedente nell'anno solare in corso, del principio di rotazione.

4.4 Qualora lo stesso soggetto presenti, più volte, nell'anno solare la medesima istanza o presenti nell'anno solare diverse istanze non può comunque beneficiare di più di una concessione nell'anno medesimo, fatta eccezione per l'ipotesi di presentazione di istanza inerente ad eventi che, per la loro valenza, possano determinare una motivata deroga alla regola di cui al presente articolo, da approvarsi sempre da parte del Comitato Sponsorizzazioni.

4.5 Ricevuto l'esito della valutazione effettuata dal Comitato Sponsorizzazioni sull'istanza, la società destinataria, conformandosi alla predetta valutazione, provvederà a riscontrare la richiesta di contributi o sponsorizzazioni per iscritto, dando atto del provvedimento di accoglimento o di rigetto.

4.6 L'erogazione del contributo avviene, di norma, a consuntivo, previa emissione di ricevuta o di fattura nonché previa presentazione della documentazione che attesti la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività finanziata. L'erogazione del contributo avviene mediante modalità che ne garantiscano la tracciabilità.

4.7 In caso di accoglimento dell'istanza di Sponsorizzazione, i competenti uffici della società destinataria della richiesta provvederanno a fornire al Proponente le opportune indicazioni in merito all'utilizzo del logo delle Società del Gruppo, di documenti, di testi e di informazioni riguardanti l'attività delle Società medesime nonché alle modalità adeguate a garantire il ritorno di immagine.

4.8 Annualmente, il competente ufficio delle società del Gruppo Cogeme provvederà a consegnare al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza una tabella riepilogativa con le erogazioni liberali e

sponsorizzazioni concesse nell'esercizio, ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente in conformità alla normativa applicabile in materia (vedasi D.lgs. 33/2013 e s.m.i).

5. RESPONSABILITÀ

5.1 Le società del Gruppo Cogeme non potranno essere ritenute responsabili in relazione a qualsiasi aspetto inerente alla organizzazione e/o allo svolgimento di attività, di eventi, di manifestazioni o di iniziative oggetto delle istanze accolte ai sensi del presente Regolamento.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano le attività delle società del Gruppo Cogeme.